



Settore Sviluppo Economico
Servizio SUAP e Mercati

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA' STORICA DELLA CITTA' DI PESCARA

ANNO 2023



LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA' STORICA DELLA CITTA' DI PESCARA ANNO 2023

* * * * *

1. – FINALITA'

Il Comune di Pescara, in sintonia con la vigente Legge Regionale n. 23/2018 – “*Testo unico sul Commercio*”, ed in particolar modo con quanto disposto nell’art. 66, intende valorizzare gli esercizi produttivi di tipo tradizionale presenti sul territorio cittadino, a tutela del mantenimento delle attività tradizionali e delle caratteristiche morfologiche di pregio storico ed artistico dei locali ove queste vengono svolte.

Le attività storiche, infatti, anche se di proprietà privata e non sottoposte ai vincoli propri dei beni culturali, rappresentano un bene di interesse collettivo nonché un patrimonio della Città di Pescara e quindi sono riconosciute meritevoli di particolare valorizzazione e tutela.

2. – RICONOSCIMENTO E DEFINIZIONE

Il Comune di Pescara istituisce il riconoscimento delle qualifiche di “*Attività Storica della Città di Pescara – 40 anni di attività*”, “*Attività Storica della Città di Pescara – 50 anni di attività*” e “*Attività Storica della Città di Pescara – 100 anni di attività*”, da poter attribuire esclusivamente alle seguenti tipologie di attività:

- pubblici esercizi
- esercizi commerciali di vendita
- esercizi artigianali
- strutture ricettive
- farmacie
- strutture e laboratori sanitari
- tabaccherie
- stabilimenti balneari
- box e banchi (strutture fisse) nei mercati coperti comunali

che possano rappresentare caratteristiche di eccellenza in termini di presenza storica sul territorio cittadino, in quanto testimonianza della tradizione imprenditoriale e commerciale locale.

3. – ALBO DELLE ATTIVITA' STORICHE DELLA CITTA' DI PESCARA

È istituito presso il “Settore Sviluppo Economico – Servizio SUAP e Mercati” del Comune di Pescara, l’Albo delle Attività Storiche della Città di Pescara, in cui vengono iscritti gli esercizi aventi i requisiti previsti dal successivo articolo.

L’Albo è pubblico e l’adesione ad esso è volontaria e gratuita. Al fine dell’iscrizione all’Albo non è previsto alcun limite numerico.

Sono iscritte all'Albo tutte le attività interessate che hanno ottenuto il riconoscimento delle seguenti qualifiche:

- “Attività Storica della Città di Pescara – 40 anni di attività”
- “Attività Storica della Città di Pescara – 50 anni di attività”
- “Attività Storica della Città di Pescara – 100 anni di attività”

Agli esercizi iscritti all'Albo, ai fini della loro pubblica identificazione, viene attribuito uno specifico Marchio da esporre presso la propria sede, che comprovi l'appartenenza all'Albo e di cui ciascun esercizio potrà far uso nella propria attività pubblicitaria.

L'Albo comunale può essere integrato presentando apposita richiesta di iscrizione durante tutto l'arco dell'anno, se non già compilato d'ufficio, secondo i riconoscimenti man mano formalizzati.

4. – REQUISITI

Possono ottenere la qualificazione di Attività Storiche, nelle varie possibili casistiche di cui al precedente art. 3, per tutte le attività produttive appartenenti alle categorie elencate nel precedente art. 2, che possono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver regolarmente esercitato (per tutto il periodo considerato) ed attualmente esercitare regolarmente l'attività nel territorio del Comune di Pescara;
- b. per il riconoscimento di “Attività Storica della Città di Pescara – 40 anni di attività” l'attività deve essere svolta da almeno 40 anni continuativi dalla prima autorizzazione, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; sono comunque ammessi trasferimenti di tale attività all'interno del territorio comunale, a condizione che sia fatta salva la riconoscibilità e continuità dell'attività stessa;
- c. collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzii il radicamento nel tempo dell'attività stessa; nel caso in cui il locale sia stato ristrutturato, occorre dimostrare comunque tramite cimeli relativi ad arredi, attrezzature e documenti, l'originarietà e la storicità dell'attività stessa di che trattasi;
- d. i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso secondo le seguenti casistiche:
 - accesso diretto su area pubblica (esempio: via o piazza pubblica);
 - accesso diretto su area privata ma comunque di uso pubblico (esempio: portico condominiale aperto su area pubblica);
 - accesso su area comune aperta o chiusa seppur di uso privato (esempio: pianerottoli di vani scala condominiali o cortili privati pertinenziali);
- e. i termini di durata dell'attività si considerano decorrenti dalla data di rilascio della prima Licenza/Autorizzazione o di documentato equipollente, relativi al primo insediamento;
- f. nel caso di farmacie e di tabaccherie, attualmente in possesso di idoneo titolo commerciale, il termine di persistenza dell'attività sul territorio è riferito all'attività prevalente;
- g. per il riconoscimento di “Attività Storica della Città di Pescara – 50 anni di attività” valgono i medesimi requisiti, ma l'attività deve essere svolta da almeno 50 anni continuativi;
- h. per il riconoscimento di “Attività Storica della Città di Pescara – 100 anni di attività” valgono i medesimi requisiti, ma l'attività deve essere svolta da almeno 100 anni continuativi;

- i. coloro che hanno già ottenuto in precedenti anni il riconoscimento di “Attività Storica della Città di Pescara – 40 anni di attività” (o anche per periodi minori), possono conseguire il nuovo riconoscimento per la casistica dei 50 anni o dei 100 anni (di cui alle precedenti lettere g. e h.), dimostrandone di averne nel frattempo maturato il relativo possesso dei requisiti richiesti.

5. – REQUISITI AGGIUNTIVI

Sono considerati requisiti aggiuntivi e quindi costituiscono elementi distintivi e valore aggiunto nell’assegnazione del riconoscimento, meritevoli di particolare attenzione:

- a. la continuità familiare nella gestione dell’attività;
- b. la presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree di pertinenza, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo;
- c. ulteriori anni di anzianità aggiuntiva rispetto ai quarant’anni (cinquant’anni o cento anni) stabiliti per l’accesso alla categoria per i quali concorrono.

6. – STATUS DI ATTIVITA’ STORICHE DELLA CITTA’ DI PESCARA

Lo status di “Attività Storica della Città di Pescara” comporta:

- a. l’utilizzo del Marchio, appositamente studiato, nelle targhe, nelle insegne, nelle vetrofanie e nella pubblicità dell’attività che consegue tale qualifica;
- b. la possibilità di accedere alle misure di valorizzazione, promozione e sostegno che potranno essere definite dall’Amministrazione Comunale in favore delle “Attività Storiche della Città di Pescara”.

7. – RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO

La domanda di iscrizione all’Albo, compilata su apposita modulistica predisposta dal Comune di Pescara e allegata all’Avviso Pubblico, può essere inviata durante tutto l’arco dell’anno e dovrà contenere obbligatoriamente:

- a. la denominazione e la specifica dell’attività svolta;
- b. una breve relazione illustrativa, contenente le caratteristiche dell’esercizio commerciale, la sua evoluzione nel tempo, nonché le eventuali peculiarità architettoniche, di arredo e di servizio che rendono il pubblico esercizio meritevole della qualifica in argomento;
- c. copia della prima Licenza/Autorizzazione o documento equipollente dell’attività o autocertificazione controfirmata in calce dall’attuale titolare dell’esercizio di che trattasi, attestante la data di inizio attività;
- d. documentazione fotografica che attesti le caratteristiche storiche dell’attività;
- e. visura camerale storica dell’attività;
- f. ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta (estratti di pubblicazioni, articoli, pubblicità ed altro);
- g. copia documento d’identità valido di chi sottoscrive la domanda.

8. – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande di richiesta della qualifica e conseguente iscrizione all'Albo, verranno valutate da una Commissione comunale così composta:

- Dirigente Settore Sviluppo Economico del Comune di Pescara, in qualità di Presidente;
- Responsabile del Servizio SUAP e Mercati del Comune di Pescara;
- un dipendente del Servizio SUAP e Mercati del Comune di Pescara, con compiti di verbalizzante;
- un rappresentante della Camera di Commercio Pescara – Chieti;
- un rappresentante di Casartigiani;
- un rappresentante di CNA;
- un rappresentante di Confartigianato;
- un rappresentante di Confcommercio;
- un rappresentante di Confesercenti;
- un rappresentante di UPA-CLAI.

Sono compiti della Commissione:

- predisporre o modificare il Marchio distintivo delle imprese aderenti all'albo;
- specificare i criteri di individuazione delle attività di rilevante interesse per il mantenimento e consolidamento delle tradizioni economiche e culturali e dell'immagine della città per consentire l'iscrizione all'Albo, nonché la valutazione delle caratteristiche originarie quali la continuità, la localizzazione e l'insegna;
- pronunciarsi sull'ammissione delle imprese richiedenti l'attribuzione della qualifica di Attività Storica, di qualsiasi categoria temporale;
- esaminare le comunicazioni inerenti modificazioni dell'esercizio che comportino un'alterazione dell'immagine tradizionale dello stesso ed esprimere un compiuto parere in merito;
- calendarizzare la cerimonia di consegna ordinariamente attraverso una o più "finestre di riconoscimento", in relazione al numero di domande pervenute nei vari periodi dell'anno, o comunque in periodi ritenuti al momento validi ed idonei per l'anno in considerazione.

L'avviso pubblico per la presentazione delle domande è pertanto da intendersi aperto per l'intero anno di riferimento.

In base al numero di domande che dovessero pervenire, verranno fissate le date per la cerimonia di consegna delle targhe, la/e data/e per la valutazione delle domande da parte della Commissione comunale di cui al presente articolo e conseguentemente la data ultima di accettazione delle domande stesse, facendo sì che le successive che dovessero pervenire verranno valutate con successiva "finestra di riconoscimento".

La Commissione si riunisce a seguito della scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione da parte delle imprese ed in relazione della fissazione della data di riunione.

Le riunioni della Commissione sono ritenute valide se presente almeno la metà più uno dei membri oltre al Presidente, e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

9. – GESTIONE DELL'ALBO

La tenuta dell'Albo è di competenza del Settore Sviluppo Economico – Servizio SUAP e Mercati, e viene aggiornato ogni qual volta avviene il riconoscimento di un nuovo blocco di attività storiche. L'albo, con l'elenco degli iscritti, è pubblico.

10. – RECESSO E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Il titolare dell'esercizio aderente può comunicare la volontà di recedere dall'Albo, per qualsiasi motivo ed in ogni momento. L'istruttoria di cancellazione è svolta direttamente dall'ufficio comunale incaricato della gestione dell'Albo. A conclusione del procedimento di cancellazione, l'ufficio incaricato ne dà comunicazione ai membri della Commissione.

Le imprese si impegnano a comunicare preventivamente al Comune eventuali modifiche che riguardino i requisiti oggetto di selezione. Si fa presente che per eventuali modifiche concernenti adeguamenti previsti per legge, se effettuati conformemente al valore storico dell'attività e delle caratteristiche del locale, non saranno oggetto di possibile cancellazione all'Albo.

La cancellazione può essere disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- per uso scorretto, documentato, del Marchio o dell'appartenenza all'Albo;
- per il venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- qualora vi sia da parte dell'impresa titolare un'alterazione strutturale sostanziale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;
- per il venir meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del luogo storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuitogli.

Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione Comunale ai titolari degli esercizi. Dell'avvio del procedimento della cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. . Avverso il procedimento di cancellazione d'ufficio è ammesso ricorso entro 30 giorni presso l'Amministrazione Comunale (Uffici competenti) che dispone gli opportuni accertamenti e approfondimenti e decide definitivamente in merito.

* * * * *

